Sent. N.26/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE BASILICATA

composta dai seguenti Magistrati:

Luigi	CIRILLO	Presidente
Maria Luisa	ROMANO	Consigliere relatore
Maria Gabriella	DODARO	Primo referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di conto iscritto al **numero 9099** del registro di segreteria promosso nei confronti della Banca Popolare di Bari s.c.a.r.l. **(**C.F./P.IVA00254030729**),** agente contabile del Comune di Venosa (PZ) nella qualità di tesoriere, con riguardo al conto giudiziale per il 2023 n. 22872, trasmesso tramite l'apposito sistema informatico in dotazione (SiReCo) ed in tal modo acquisito con il numero 612423;

- esaminati gli atti e i documenti di causa;

- nella pubblica udienza del giorno 15 aprile 2025, con l'assistenza del Segretario dott.ssa Angela Micele, nessuno comparso per l'agente contabile e per l'Amministrazione interessata, data per letta la relazione del Magistrato incaricato-con il consenso dell'Ufficio di Procura in persona del VPG dott.ssa

Ilda Colucci che ha concluso come da verbale di udienza;

- Visti gli artt. 145 e 147 del codice di giustizia contabile;

Ritenuto e considerato in

FATTO

Con relazione n. 272, depositata in data 9 dicembre 2024, il Magistrato istruttore, riferiva sul conto giudiziale reso, per l'esercizio 2023, dalla Banca Popolare di Bari s.c.a.r.l. **(**C.F./P.IVA00254030729**),** agente contabile del Comune di Venosa (PZ) nella qualità di tesoriere, depositato alla Segreteria della Sezione in data 25 giugno 2024 tramite applicativo Sireco e regolarmente acquisito al numero 612423, come conto n. 22872, riferito all'esercizio 2023, relativo alla gestione di tesoreria del comune di Venosa.

In tale contesto, evidenziava che ciascuno dei menzionati conti, ancorchè firmato e sottoscritto dall'agente contabile, era stato depositato privo di attestazione di regolarità contabile e di concordanza con le scritture detenute dall'Amministrazione, adempimenti in cui si sostanzia la parificazione dei conti giudiziali di cui all'art. 618 del r.d. n.827/1924, chiedendo di rimettere al vaglio collegiale la dichiarazione di improcedibilità, con richiamo alla lettura in combinato dei commi 1 e 3 dell'art. 140 del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174- Codice della giustizia contabile (Cgc) disposizioni per le quali la costituzione in giudizio dell'agente contabile avviene con il deposito del conto "munito dell'attestazione di parifica" e stante, perciò, l'impossibilità di

promuoverne la regolarizzazione da parte del giudice designato, in passato consentita dall'art. 28 del regolamento di procedura di cui al R.D. 13 agosto 1933, n. 1038. A tale conclusione conducevano, ad avviso del magistrato istruttore, anche le disposizioni degli artt. 139, comma 2, e 145, comma 3 del medesimo Cgc.

Con decreto presidenziale in data 17 dicembre 2024 veniva, quindi, fissata l'odierna udienza di discussione ed altresì disposte le comunicazioni alla Procura contabile per le proprie conclusioni e all'Amministrazione comunale per la produzione di memorie e/o documentazione nonché per la notifica all'agente contabile interessato, quest'ultima poi regolarmente ed a buon fine effettuata, come da documentazione in atti.

Con memoria depositata il 19/03/2025 la Procura, richiamata la valenza sostanziale della parificazione per la verifica della regolarità dei conti, concludeva chiedendo, in linea con la prospettazione istruttoria, di dichiarare l'improcedibilità del giudizio per le prodotte contabilità, *"in quanto, senza la parificazione, il deposito dei conti non è idoneo a costituire l'agente contabile in giudizio".*

In sede di costituzione, l'Amministrazione ha depositato agli atti la delibera del consiglio comunale n.16 del 29/04/2024 di approvazione del rendiconto generale del Comune di Venosa relativo all'esercizio 2023, emessa ai sensi dell'art. 227, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 18, comma 1, lett. b), del

D.Lgs. n. 118/2011 e contenente schemi contabili conformi a quelli all'allegato 10 al D.Lgs.118/2011.

Detta delibera, riportante, tra l'altro, la quantificazione dei residui attivi e passivi da riportare a bilancio nonché della consistenza di cassa a fine esercizio, dati rifluenti sul risultato di amministrazione rendicontato, reca in premessa il richiamo all'avvenuta presentazione del conto del tesoriere ed alla sua disposta parifica da parte del Responsabile del Servizio finanziario, previa verifica di concordanza con le scritture dell'Ente, con propria determina prot.n. 70 del 28/2/2024.

In udienza, la Procura ribadiva le conclusioni in atti.

DIRITTO

Il Collegio è chiamato ad affrontare la questione preliminare concernente la procedibilità nell'esame di un conto giudiziale che, come quello epigrafato e riportato in fatto, risulti depositato in assenza di attestazione di parificazione da parte dell'Amministrazione nell' interesse della quale l'agente contabile opera, rispondendo alla richiesta del Magistrato Relatore ed a quelle convergenti dell'Ufficio di Procura.

Al riguardo, va premesso che la parifica si sostanzia in una dichiarazione certificativa della concordanza dei conti con le scritture e gli elementi in possesso dell'amministrazione alla quale pertiene la gestione di valori del contabile, finalizzata a garantire la veridicità e la certezza del conto da esaminare in sede giudiziaria.

Ne è perciò indiscussa sul piano sostanziale la natura di atto di certazione che necessariamente accede al conto da giustiziare e che va emesso con forme idonee a renderlo conoscibile come tale nonché a compendio di procedimenti di verifica e controllo condotti in fase amministrativa (cfr. C.d.C.., SS.RR. in sede consultiva, n. 4/2020).

In tal senso, del resto, la parifica è adempimento richiesto obbligatoriamente alle amministrazioni per le quali il contabile agisce, ai sensi dell'art. 168 del RD 23 maggio 1924, n. 827, applicabile anche agli enti locali quale archetipo normativo generale in materia ed in virtù del richiamo alle leggi vigenti contenuto in proposito nell'art. 93 del d.lgs. 267/2000 Testo unico Enti Locali, nonché dal Principio contabile 4/2 allegato al d.lgs. 118/2011.

Fermo quanto sopra circa l'*an* della parifica, la questione posta riguarda il *quando* della stessa agli effetti della regolare instaurazione del giudizio.

Al riguardo, il Collegio ritiene che alla parifica, in vigenza della disciplina dettata dal d.lgs. 176/2016, vada attribuito rinnovato rilievo di requisito perfezionativo del deposito del conto e, perciò, del giudizio che con il deposito stesso prende l'avvio: ovvero una valenza di presupposto processuale imprescindibile per la sua giustiziabilità.

In effetti, l' artt. 139 del cgc , nel distinguere con chiarezza gli obblighi di presentazione del conto ricadenti sul contabile e quelli

di deposito per il giudizio intestati all'amministrazione, con superamento dell'ipotesi di cui dall'art. 45, comma 1, del RD 1214/1934, prevede espressamente che il responsabile del procedimento a ciò preposto proceda al deposito stesso solo dopo l'espletamento della "*fase di verifica o controllo amministrativo previsti dalla vigente normativa*" e "***previa*** *parificazione*" (art. 139, comma 2). Nella stessa direzione dispone, per gli agenti della riscossione dei Comuni e nell'ambito delle regole del bilancio armonizzato, il richiamato punto 4.2 del Principio contabile di cui all'allegato 4 del d.lgs. 118/2011.

In coerenza e in combinato, per i commi 1 e 3 dell'art. 140 cgc, il conto va depositato *"munito dell'attestazione di parifica*", e solo successivamente assegnato al giudice designato quale relatore (art. 140, commi 1 e 3). E', dunque, solo con il deposito del conto parificato che si perfeziona la costituzione in giudizio del contabile.

Rafforza tale assunto l'art. 145, comma 3, cgc, a tenore del quale il giudice relatore deve verificare la parificazione del conto prima di procedere al suo esame, con superamento della possibilità di promuoverne l'acquisizione in istruttoria, già contemplata dall'art. 28 del vecchio Regolamento di procedura (r.d. n. 1038/1933), peraltro espressamente abrogato dall'art. 4 dell'Allegato 3 al D. lgs. n. 174/2016.

In questo contesto, parimenti non può esservi spazio per la regolarizzazione del deposito con la produzione tardiva della

parifica da parte dell'amministrazione interessata, ancorchè detta attestazione sia stata tempestivamente e regolarmente emessa, giacchè l'inesistenza di un presupposto processuale all'atto dell'avvio del giudizio ne inficia in modo insanabile la valida incardinazione.

Ad avvalorare l'esposto convincimento, del resto, vi è il disposto dell'art. 141, comma 7, del richiamato d.lgs. 174/2016 che prevede la sanzionabilità del responsabile del procedimento in caso di mancato regolare deposito alla Sezione del conto presentato all'Amministrazione dall'agente contabile interessato, portando così ad escludere l'ammissibilità, già contemplata dall'art. 611 del RD. 827/1924, di un deposito diretto da parte di quest'ultimo, anche in assenza di intervenuta parifica.

Alla luce dell'illustrato quadro generale, pertanto, il presente giudizio, conformemente alle richieste del magistrato designato e alle conclusioni dell'Ufficio di Procura, va dichiarato improcedibile, giacchè *ex actis* instaurato mediante irrituale deposito di conti non corredati da attestazione di parifica, cioè in difetto di un presupposto imprescindibile per la sua prosecuzione.

Parimenti, per quanto detto, non può darsi alcun rilievo sanante all'avvenuta produzione in corso di causa da parte del Comune di Venosa della documentazione descritta in fatto (la approvazione del rendiconto amministrativo e dei suoi allegati) che, nel validare le risultanze contabili della gestione finanziaria comunale,

comprensive di quelle concernenti la gestione di cassa cui pertiene la gestione contabile affidata al tesoriere, dà evidenza esplicita di una determina di regolarità a suo tempo adottata dal Responsabile del Servizio finanziario e contenente la parificazione del conto giudiziario in argomento.

Invero, tale documentazione è da ritenere, in virtù della prevalenza della sostanza sulla forma, pienamente equipollente alla parificazione, anche in assenza di un formale e separato atto di parifica accessivo al conto (cfr. ex multis Sez. giur. Calabria sentt. nn. 113/2023 e 152/2024).

Tuttavia, la sua tardiva produzione non può sanare *ex tunc* l'originario difetto del presupposto processuale del giudizio di conto, ma può avere solo efficacia *ex nunc*, ovvero può valere quale modalità equivalente al deposito di un nuovo conto regolarmente parificato, dando avvio ad un nuovo giudizio, da iscrivere autonomamente a ruolo a cura della Segreteria, con decorrenza dalla data del deposito del documento sopra citato (ai fini del termine quinquennale ex art. 150 c.g.c.).

Resta ovviamente fermo che la presente decisione, essendo di mero rito, non equivale a discarico, dovendosi procedere all'esame nel merito del conto epigrafato, nell'ambito del nuovo giudizio da iscrivere a ruolo.

La natura e l'esito del presente giudizio non consentono la liquidazione delle spese.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Basilicata, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 9099 , avente ad oggetto il conto giudiziale n.22872, relativo al Comune di Venosa ne dichiara l'improcedibilità.

Dispone che la Segreteria provveda all'iscrizione a ruolo, con nuovo numero, del conto il cui deposito si è perfezionato con la produzione della relativa approvazione.

Compensa le spese.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Potenza, nella Camera di consiglio del 15 aprile 2025.

Il Consigliere relatore	Il Presidente
(Maria Luisa Romano)	(Luigi Cirillo)
firmato digitalmente	firmato digitalmente

Depositata in Segreteria il 9 giugno 2025

Il Segretario del Collegio

f.to digitalmente

dott.ssa Angela MICELE

firmato digitalmente